CONSULTA NAZIONALE
COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE
AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI SABATO 6 APRILE 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FANCELLO**

INDICE

Pag.

Schema di provvedimento legislativo: Disposizioni di urgenza per l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato (N 6-*bis*) (*Discussione*) . . 423

PRESIDENTE – POLESE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione* – SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* – PASTORE RAFFAELE – ZINI – REALE ORONZO.

La seduta comincia alle 11.10.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Segni*).

REALE ORONZO *f.f Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Disposizioni di urgenza per l'ordinamento del corpo forestale dello Stato. (N. 6-bis).

PRESIDENTE, essendo assente il Consultore Bozzi, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi dà la parola al Consultore Polese, Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione.

POLESE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ricorda che il presente schema ha una sua storia, nel senso che nello scorso ottobre fu già discusso una prima volta, ma fu allora ritenuto di non dover procedere oltre nell'esame. Sorse infatti la preoccupazione del problema generale organizzativo che nasceva dalla costituzione di una nuova Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura, e si fece un'affermazione di principio in cui si riconosceva l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione di questo problema senza uno studio sistematico di tutto il problema forestale e di quello, connesso, della montagna. Fu così deliberato di dare parere contrario al progetto, per quanto il Ministero competente facesse presenti, durante la discussione, le ragioni indilazionabili che esistevano per addivenire ad una definizione dello stato giuridico del personale già appartenente alla disciolta milizia forestale.

La storia di questo provvedimento pone quindi le Commissioni riunite di fronte a due punti sostanziali: quello affermato dalla Commissione della Consulta, secondo cui non si può procedere ad una ricostituzione della Di-

rezione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura, senza uno studio tendente all'inquadramento di questa Direzione in tutta una revisione del problema delle foreste e della montagna; e quello fatto presente dal Ministero, circa l'urgenza di organizzare e di dare uno stato giuridico agli ex appartenenti alla milizia forestale

Nel mese scorso questo progetto non fu potuto discutere per mancanza del numero legale, ed egli allora, quale Relatore, trasmise un pro-memoria al Ministero, affinché conoscesse il suo punto di vista. Mantiene fermo quanto esposto in quel pro-memoria, che era così concepito:

« Bisogna tener conto, a titolo di premessa, di due considerazioni, ormai acquisite.

1°) L'impossibilità di addivenire alla risoluzione del problema della tutela forestale senza inserirlo nel quadro generale delle complesse esigenze del problema della montagna.

2°) La indilazionabile urgenza ministeriale di sistemare organicamente con criteri di giustizia e di selezione rigorosa il personale già appartenente alla disciolta milizia forestale.

Nella prima valutazione fatta in ottobre (1945) dalla Commissione Agricoltura ed Alimentazione della Consulta ha prevalso la prima considerazione e la seconda è rimasta così insoluta finora, avendo la Commissione stessa deliberato di sospendere l'esame del progetto. Una approfondita analisi della questione, ripresentata dal Ministero alla Commissione col documento n 6-*bis*, permette però di dipanare la matassa e di fare un passo avanti, salvaguardando le esigenze derivanti dalle considerazioni sopra specificate.

Pur sapendo che soltanto un piano di riforma agraria (compito specifico di Costituente e post-Costituente) porterà alla soluzione definitiva del problema della montagna e quindi di quello forestale, si ritiene possibile una sistemazione provvisoria di questo ultimo problema senza pregiudicare con ciò i futuri sviluppi della questione.

Si tratta però di impostare con chiarezza il complesso problema, dipanando una matassa che nel provvedimento legislativo proposto è ancora intricata Anche nel secondo progetto, infatti, esiste una mescolanza tra materia regolamentare e materia istituzionale. La prima riguarda l'inquadramento e lo stato giuridico da dare agli elementi della disciolta milizia forestale; la seconda riguarda la ricostituzione di una Direzione generale delle foreste E che le due questioni siano strettamente connesse e richiedano, in un certo senso, una contemporaneità di soluzione lo si ricava dalla storia recente della amministrazione e della tutela forestale.

Risalendo al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », si trova trattata organicamente tutta la materia e soltanto al titolo VI si trovano le norme riguardanti gli « organi dell'Amministrazione forestale », fra cui viene annoverato anche il Reale Corpo delle foreste. Ciò significa che il legislatore (come del resto anche nella legge Luzzatti del 1910) ha voluto considerare questo ultimo punto come una conseguenza, una derivazione particolare dell'intero sistema della legislazione forestale. Il Regio decreto legislativo 16 maggio 1926, n. 1066, istituisce la milizia forestale allo scopo di attuare una « riforma organica con ordinamento militare » del Reale Corpo delle foreste. Il regolamento relativo del 13 agosto 1926, n. 1465, lascia però, per quanto riguarda l'Amministrazione forestale, l'Ispettorato generale presso il Ministero dell'economia nazionale e la Direzione generale delle foreste e dell'agricoltura. Il primo però viene definito fra parentisi « Comando Generale ». Con queste disposizioni si sono create le premesse per i successivi provvedimenti che hanno avocate le funzioni amministrative e dispositive dell'Ispettorato generale e della Direzione generale al Comando Generale della milizia forestale. Questo fu il processo formale di accentramento istituzionale operato dal fascismo, processo che ebbe quindi caratteristiche diverse da quello operato dalle altre milizie speciali nei riguardi delle Amministrazioni civili corrispondenti Così ad esempio, mentre la milizia forestale non si limitò ad espletare la tutela e la custodia dei boschi, ma fece sue anche le funzioni tecniche e amministrative normalmente attribuite al Ministero competente, la milizia portuale, la stradale e la ferroviaria vissero sempre a fianco delle organizzazioni civili, militari e di polizia corrispondenti per i singoli rami, trovandosi di fronte, rispettivamente, le capitanerie di porto, i carabinieri ed il personale delle ferrovie dello Stato. Perciò quando il legislatore addivenne allo scioglimento di tutte le milizie (ordinarie e speciali), dispose che gli elementi delle singole milizie, vagliati nei meriti professionali e nei precedenti politici, passassero, con le dovute regole, alle corrispondenti Ammi-

nistrazioni civili, militari, ecc. (decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1943, n 16-*b*).

L'articolo 17 di questo stesso decreto sancisce lo scioglimento della milizia forestale e, al capoverso, dice· « Con decreto Reale... saranno determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real Corpo delle foreste ed i compiti ad esso assegnati, nonché la foggia delle divise» Si trattava quindi, con un decreto Reale (ed ora Luogotenenziale), di limitare il provvedimento al problema degli organici del personale e delle funzioni di custodia e di tutela tradizionalmente attribuite al Corpo forestale, prima che il fascismo provocasse la militarizzazione di questo settore Che poi tutto ciò implicasse la necessità di costituire una Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura nessuno può negare, poiché chi avrebbe inquadrato, diretto e controllato il nuovo Corpo forestale dello Stato? L'inconveniente di tutta la materia trattata è nato proprio dal desiderio di conciliare queste due necessità o l'urgenza della loro risoluzione, stilando un unico provvedimento, come quello presentato all'esame della Commissione della Consulta»

Il provvedimento legislativo in parola va oltre i limiti stabiliti dall'articolo 17 sopracitato (che parlava di decreto Reale) perchè si è voluto inserire nel provvedimento una materia istituzionale che tocca e modifica leggi vigenti. Lo stesso organo proponente nella sua relazione dell'11 ottobre 1945 (doc. n 6 della Consulta Nazionale), accenna a questa deroga che ritiene doveroso giustificare, svelando la debolezza dell'impostazione da lui data.

La Commissione della Consulta si è trovata di fronte, nelle riunioni del 26 e del 27 ottobre, a un provvedimento che attuava addirittura un capovolgimento di prospettiva, rispetto all'importanza della diversa materia trattata Il Corpo forestale che, come sopra è ricordato, ha sempre doverosamente trovato nella legislazione italiana una posizione di appendice, di conseguenza organizzativa nel quadro generale dell'economia montana e della silvi-coltura, diventava qui la parte preponderante, e quasi prepotente, del provvedimento proposto, facendo nascere, in funzione dei suoi interessi, una Direzione generale delle foreste e spingendo il legislatore ad attribuire affrettatamente a quest'ultima, con l'articolo 2, dei servizi, che esatti in se stessi, sarebbero rimasti pressoché lettera morta mancando il corredo di una serie di disposizioni che permettessero di risalire a un indirizzo generale di amministrazione forestale, tale da cancellare il più rapidamente possibile le perniciose conseguenze dell'amministrazione miliziesca Chi garantiva al Paese che il provvedimento proposto all'esame cancellasse tutto quello snaturamento della legge 1923 che dopo il 1926 fu fatto in campo forestale? I servizi furono cronicamente centralizzati e burocratizzati, i tecnici ridotti dalle foreste agli uffici, soppressi i comitati forestali provinciali negate sistematicamente le trasformazioni di boschi in colture agrarie, attuata una assurda ed irreale politica di « vincoli », combattute le iniziative private, stroncate sul nascere le Condotte forestali, soppresso il Segretariato nazionale della montagna (sorto per i miglioramenti silvo-forestali), militarizzate le scuole, trascurati i progressi della sperimentazione Questi, per grandi capi, sono i mali di cui soffre ancora la montagna, e il provvedimento in esame non dava nessuna garanzia di rimedio. Il Ministro allora fu pregato di riproporre un secondo provvedimento. Questo, a onore del vero, costituisce un passo avanti. Ma l'inconveniente di sostanza non viene eliminato, perché rimane ancora il capovolgimento più sopra denunziato: la Direzione generale ricostituita ed i suoi uffici dipendenti sono anche qui concepiti in funzione del riassetto del Corpo forestale, e non viceversa

Nella relazione che precede il nuovo schema di provvedimento legislativo dell'8 febbraio 1946 (doc. n. 6-*bis* della Consulta Nazionale), pur limitando le norme a pure a semplici necessità di dare un « riassetto del personale e degli uffici », si dice a un certo punto: « mira altresì (il provvedimento) a riordinare, di conseguenza, gli uffici centrali e periferici in armonia con le nuove caratteristiche del personale e con le esigenze dei servizi ad esso affidati ». Ecco ancora il vizio di origine: le esigenze del Corpo forestale, cioè del personale, determineranno la struttura e l'organizzazione dell'Amministrazione forestale. La realtà invece ricorda continuamente che soltanto l'economia delle foreste e le esigenze più ampie della montagna sono gli elementi che possono determinare le caratteristiche organizzative del servizio forestale È la burocrazia e la tecnica che si adattano alla natura e all'economia, non viceversa.

Propone perciò le seguenti aggiunte e variazioni

All'articolo 4 nel terzo capoverso, a proposito dell'ordinamento del personale di

custodia, fissare il principio che il reclutamento dei nuovi elementi deve essere stanziale: le singole vallate devono fornire gli uomini per la custodia dei loro boschi. Si pensi ai criteri che hanno sempre ispirato il reclutamento delle truppe alpine: i battaglioni e i reggimenti si sono sempre formati valle per valle, zona per zona.

All'articolo 5, punto 1°, lettera *a*), dopo le parole: « ruolo civile transitorio », aggiungere: « o passati in altri ruoli », e dopo le parole: « congedo provvisorio », quelle: « o nella riserva ». La prima aggiunta riguarda circa tre persone e la seconda riguarda circa due persone. Se si riammettono i funzionari forestali passati ufficiali della milizia, non è giusto che si possano ammettere quei funzionari forestali che non hanno mai appartenuto alla milizia, ma si sono trasferiti in altri ruoli, avendo essi tutti i titoli di preparazione tecnica richiesti? Per quanto riguarda gli ufficiali della « riserva », ammettendo al Corpo forestale gli ufficiali in posizione ausiliaria e in congedo provvisorio, non si vede quale sia la ragione per cui dovrebbero venire esclusi i riservisti che sono elementi che hanno abbandonato il servizio attivo per ragioni non dipendenti né dai limiti di età o di servizio (posizione ausiliaria), né da menomate attitudini (congedo provvisorio). La proposta era già stata fatta dal Relatore Pallastrelli.

All'articolo 11, togliere le parole: « o dalla guardia più anziana », per impedire che i distaccamenti perdano ogni efficenza e quindi ogni senso di responsabilità.

Per quanto riguarda il punto *b*) delle proposte più sopra rappresentate, circa le nuove circoscrizioni, va notato che il criterio dell'accentramento, a cui si è ispirata la ripartizione prospettata, è pericoloso e che a giustificarlo non può essere la deficienza del personale tecnico superiore. Si deve impegnare la risorgente Amministrazione forestale in un indirizzo di decentramento che troverà i suoi limiti di funzionalità nelle esigenze concrete dei locali interessi forestali. Se manca il personale, saranno poi caso per caso e volta per volta cercati i rimedi opportuni. Se vogliamo salvare le foreste e la montagna in generale si deve decentrare.

Pur non volendone parlare specificamente, poiché la questione è stata, almeno nella forma, superata, ritiene doveroso ricordare il problema della preparazione o tecnica o amministrativa del futuro Direttore generale: più che la laurea e il ruolo di provenienza si deve richiedergli esperienza, sensibilità per il problema della montagna, capacità organizzativa, visione ampia dei compiti da affrontare immediatamente. Si debbono avere delle garanzie sulla sua convinzione che soltanto le foreste e la montagna possono dare la configurazione e la struttura alla sua nascente organizzazione.

Guai se una mentalità burocratica amministrativa finisse per prevalere nel criterio di impostazione del nuovo lavoro! La questione formale, felicemente superata in sede legislativa, lascia quindi impregiudicato il problema nella sostanza. Si tratta di scegliere fra due mentalità più che fra due ruoli.

Conclude proponendo la seguente deliberazione:

« Le Commissioni riunite Affari politici e amministrativi ed Agricultura e Alimentazione, esaminato il secondo schema di provvedimento legislativo riguardante la costituzione del Corpo forestale dello Stato;

visto che il provvedimento contiene ancora, come il primo progetto, due materie di natura diversa, che comportano diversa valutazione e diversa definizione, e cioè la ricostituzione di una Direzione genetale delle foreste e l'inquadramento organico degli ex appartenenti alla milizia forestale;

visto che la Direzione generale delle foreste non può risorgere soltanto per raggiungere l'inquadramento del personale in oggetto, ma deve ricostituirsi in funzione di un intero indirizzo forestale e della montagna;

visto che il decreto-legge Luogotenenziale 6 dicembre 1943, n 16-*b*, prevede che le disposizioni riguardanti il ripristino del Corpo forestale siano emanate con decreto Reale;

considerato d'altra parte che un indirizzo di politica forestale non può mancare e non può quindi neanche mancare un organo centrale ministeriale;

dichiarano quanto segue:

a) l'attuale schema di provvedimento legislativo va sdoppiato in due diverse disposizioni;

b) la costituzione del Corpo forestale, lo stato giuridico ed economico del personale e le modalità del passaggio nei ruoli del personale civile vanno definiti in un decreto Luogotenenziale, che si potrà ricavare scorporando dal provvedimento sottoposto all'esame delle Commissioni tutto quanto è pertinente agli argomenti di cui sopra;

c) la ricostituzione della Direzione Generale delle foreste deve essere attuata, invece, mediante un provvedimento legislativo che faccia esplicito richiamo all'appli-

cazione dell'intero sistema di norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e

d) mediante lo studio immediato di alcuni provvedimenti che integrino detta legge, specialmente per quanto riguarda l'attuazione di criteri di decentramento funzionale e l'attuazione di una vasta partecipazione delle forze del lavoro alla immensa opera di ricostruzione »

Per quanto riguarda la questione di dettaglio dei singoli articoli, osserva che effettivamente il nuovo progetto ha fatto un passo avanti circa le modalità e i criteri con cui dovrebbe avvenire il trapasso dall'ex milizia forestale al nuovo Corpo forestale dello Stato.

SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*, osserva che l'ordine del giorno Polese non è concretato in disposizioni di legge, onde non appare se, sdoppiando il provvedimento, si intenda sostituire una disposizione a delle altre. Chiede che siano formulate delle proposte concrete, affinché si risolva il problema Non è possibile, infatti, mantenere in funzione un corpo che formalmente ha cessato di esistere, ma che in realtà esiste ancora I funzionari attuali hanno uno stato giuridico che è quello stesso della soppressa milizia; non sono più ufficiali di polizia, hanno perduto apparentemente le caratteristiche militari, ma, in sostanza, hanno tuttora le indennità e gli stipendi militari ed hanno anche conservato una mentalità militare. Quindi occorre decidersi a passare da una forma ad un'altra di ordinamento, poiché oggi non si ha né l'una né l'altra e questo produce una serie di squilibri di ordine disciplinare ed economico notevoli.

Si rende conto dell'esistenza di certe tendenze a ritardare l'applicazione di questa legge, perché ciò lede una serie di interessi privati, in quanto questi funzionari percepiscono oggi delle indennità che domani, in parte, perderebbero. Quindi una serie di richieste, di proteste con cui tutti tendono a conservare l'attuale situazione. Ma è pur vero che, nell'attuale condizione di cose, non è possibile fare promozioni e i gradi inferiori sono tutti fermi e protestano Quindi occorre in qualche modo, sia dal punto di vista istituzionale che .dal punto di vista organizzativo, risolvere questo problema.

Non basta un decreto Luogotenenziale abbinato al provvedimento di legge del 1943; ma occorre che questo nuovo corpo abbia anche un capo. Ecco perché, come ha rilevato il Relatore, una volta sciolto il Corpo della milizia ed eliminato il Comando generale, bisogna pure ricostituire una Direzione generale, affinché il servizio possa funzionare con un organo centrale e direttivo.

Sui dettagli è possibile discutere; ma è assoluta la necessità di dare a questo Corpo un comando. Quindi, bisogna tornare all'ordinamento normale di ogni Ministero, e del Ministero dell'agricoltura in particolare, in cui si ha un corpo di ispettori agrari che ha la sua Direzione generale, e si deve avere la Direzione generale del corpo degli ispettori forestali.

La proposta che è stata fatta di costituire un Ispettorato generale a suo avviso condurrebbe ad esautorare il servizio. Se si vuole dare un'importanza ai problemi della montagna, non è possibile immettere questi servizi in un semplice Ispettorato, ciò che sarebbe pericoloso anche nei riguardi amministrativi. Le altre Direzioni hanno i loro direttori generali, i quali finirebbero col soffocare le esigenze dei servizi forestali. Non ritiene quindi possibile adottare un'altra soluzione. Che si tratti di emanare un decreto Luogotenenziale invece di un decreto legislativo, è questione di tecnica legislativa; ma non si può procrastinare oltre il provvedimento, perché, mentre ci sono degli interessi lesi, ci sono anche degli interessi che attendono di essere rispettati.

Prega quindi il Relatore di concretare un articolo sostitutivo degli articoli 1 e 2 del progetto, e la Commissione di esaminarlo.

Non crede che tutti gli articoli dello schema possano formare oggetto di un decreto Luogotenenziale. Ecco perché, toccando lo stato giuridico di alcuni funzionari, sarebbe preferibile adottare un unico decreto legislativo, anche perché c'è qualche punto in cui forse si esce fuori dal campo di applicazione di quella legge.

PRESIDENTE osserva che esistono due questioni; una è quella di tradurre in norma definitiva la competenza del Corpo forestale, e l'altra è quella dell'organizzazione burocratica degli uffici che sovrintendono al servizio delle foreste. Bisogna considerare che ogni regolamento porterebbe a sistemare in via definitiva una questione che invece si vuol lasciare aperta e risoluta soltanto in sede provvisoria, in attesa dei provvedimenti che verranno adottati in seguito Di fronte a questa osservazione, mentre la prima parte risulta molto facile, la seconda è più difficile, perché v'è la difficoltà di stabilire delle norme che rimangano transitorie nei

rapporti dell'organico burocratico, così da poter essere modificate quando tutta la materia sarà sistemata.

SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, osserva che a suo parere questa difficoltà non esiste. Non si tratta di dare fondo all'universo, ma solo di creare un ordinamento dei servizi centrali e periferici per non rimanere nell'incertezza attuale. Non crede che vi sia qualcosa che precede un nuovo sviluppo della materia; nè ciò risulta dalla relazione o dalle premesse. Le norme definitive potranno sempre essere adottate dal legislatore; ma per ora si tratta di ordinamento provvisorio, nei confronti del quale non sembra vi sia nulla da opporre

POLESE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, osserva che, con lo sdoppiamento, si può fare richiamo ad una legge che ritiene sana e che si riconnetteva alle migliori tradizioni italiane: quella del 1923, che riordinava tutte le disposizioni emanate dopo il 1910. La legge del 1923 rappresenta un ottimo di amministrazione, con i suoi provvedimenti emanati dopo la devastazione del patrimonio forestale. Volendo riagganciarsi ad un punto fermo, si deve riorganizzare tutta la materia tenendo presente la legge del 1923, nel che sta la soluzione che permette di superare il punto morto Ricorda che l'ex prefetto della Valtellina, che è uno dei centri più importanti italiani, ebbe a dirgli che questi impiegati non fanno più niente. Indubbiamente i problemi sono due, perché v'è un regolamento da formare, che può in parte far riprendere l'attività a questi impiegati e v'è un problema di sostanza, che è quello di valutare le capacità di costoro prima di farli rientrare nel Corpo forestale dello Stato. Non si illude che si possano ottenere miglioramenti, concedendo questo inquadramento, perchè non è l'inquadramento che può far tornare la buona volontà di lavorare, la quale oggi manca per un complesso di motivi, che vanno dallo scarso senso morale e di responsabilità all'abitudine di non lavorare. Ma a questo punto fondamentale si rimedierà solo con la formazione di un nuovo personale tecnico e di custodia, ed è questo un miglioramento che non si può ottenere con un semplice provvedimento formale, ma che richiede tutto un cambiamento della mentalità e del costume, che a sua volta richiede l'introduzione di nuovi criteri e un insieme di disposizioni di ordine sostanziale. Occorre intanto un minimo di inquadramento di questo personale, ed a ciò bisogna arrivare molto rapidamente, proprio per impedire il collasso di tutta l'organizzazione

PASTORE RAFFAELE osserva che molti membri della Commissione si sono allontanati.

ZINI fa rilevare che un problema così grave ed importante non può essere discusso da un così ristretto numero di consultori. D'altra parte non comprende perché, mentre spesso vengono emanati dei decreti senza tener conto del parere della Consulta, per questo si vorrebbe un avviso pronunciato da così scarso numero di Consultori.

POLESE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, in rapporto alla lettera *c*) dell'ordine del giorno da lui formulato, propone che il provvedimento che deve sostituire gli articoli 1 e 2 sia così concepito:

ART. 1

I servizi del Corpo forestale dello Stato sono attribuiti alla Direzione generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale viene ricostituita in sostituzione del Comando centrale della milizia nazionale forestale, previsto dall'articolo 1 del Regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e soppresso dall'articolo 17 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1943, n. 16-*b*.

(*Capoverso immutato*).

ART. 2

Alla Direzione generale delle foreste sono pertanto affidati i servizi indicati nell'articolo 173 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e quelli affidati da altre leggi speciali. La stessa Direzione generale esercita le sue attribuzioni applicando le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e regolamento approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n 1126, in quanto non incompatibili con altre disposizioni di legge.

REALE ORONZO domanda se le modificazioni apportate sono di fatto o di diritto

POLESE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, risponde che praticamente è l'ordinamento militare che è cambiato

REALE ORONZO osserva che le modifiche proposte sono determinate da questa preoccupazione: che ci fossero una serie di norme e di criteri ai quali la Direzione generale ispirasse la sua condotta, e per questo si fa riferimento alla legge del 1923. Si ha, cioè, la preoccupazione di ciò che è avvenuto ad opera della milizia in fatto di modifiche alla legge del 1923 Tale preoccupazione è eliminata se ed in quanto le modifica-

zioni siano state modificazioni di fatto; ma, se invece le modificazioni stesse sono avvenute per legge, pur facendo riferimento alla legge del 1923, si fanno salve quelle disposizioni.

SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, fa osservare che l'ordinamento della milizia è stato soppresso, ed ora, con questa formula, si richiama in vigore la legge del 1923. Questa legge potrebbe però essere in contrasto con altre disposizioni che non si possono precisare in questo momento e che sono diverse da quelle sulla milizia forestale.

REALE ORONZO precisa che la sua domanda tende a sapere se queste disposizioni, di cui si ha la preoccupazione, sono legislative, o sono soltanto circolari, ordini di servizio, ecc.

PRESIDENTE risponde che sono disposizioni legislative.

SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, richiama l'attenzione sulla frase: « in quanto non compatibili con altre disposizioni di legge » attualmente in vigore.

POLESE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, avverte che le disposizioni legislative che recano modifiche alla legge del 1923 si riferiscono all'abolizione della Direzione generale, dell'Ispettorato delle foreste, e quindi all'attribuzione dei loro compiti al Comando generale della milizia Ora, queste sono state abolite.

SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, aggiunge che può darsi che ci sia qualche disposizione speciale, che incida però sulla legge del 1932, come per esempio in materia di bonifica integrale, ecc.

REALE ORONZO interpetra il pensiero del Relatore nel senso che il male di cui intende liberare l'Amministrazione non è stato sancito per legge, ma deriva dai poteri attribuiti alla milizia Se è così, evidentemente ogni dubbio cade. L'importante è che non si mantengano in vigore quelle disposizioni. Il Relatore si richiama oggi quindi a questa legge del 1923, in quanto non sia incompatibile con le norme vigenti oggi Questo era ciò che egli desiderava precisare

PRESIDENTE dovrebbe mettere in votazione le proposte del Relatore.

ZINI fa constatare che non esiste il numero legale

PRESIDENTE, a seguito di tale constatazione, non può far procedere alla votazione. Osserva però che il Governo potrà sempre tener conto delle osservazioni e delle proposte – che gli saranno comunicate – fatte durante la discussione odierna.

La seduta termina alle 12.25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI